

---

# Prof. Eugenio Comuzzi

Ordinario di Economia Aziendale nell'Università di Udine  
Docente di Ragioneria 1, Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda 1 e 2,  
Economia dei Gruppi nell'Università di Udine

## 05, Ragioneria 1


**Complessità, cambiamento, performance, bilancio.  
Il ruolo del bilancio destinato a pubblicazione**

# Agenda

---

- Riprendere il quadro normativo, paranormativo e dottrinale di riferimento
- Riprendere lo schema metodologico fondato su specifici livelli d'osservazione: I, II, III, IV livello
- Approfondire il I livello d'analisi. Analizzare i caratteri dei principi cardinali del bilancio. Supportare l'analisi con l'esame e la discussione di alcuni casi aziendali
- Introdurre il II livello d'analisi. Analizzare i caratteri dei principi cardinali del bilancio. Supportare l'analisi con l'esame e la discussione di alcuni casi aziendali

# Il bilancio destinato a pubblicazione. L'evoluzione del quadro normativo, paranormativo, dottrinale



# **Il bilancio destinato a pubblicazione. L'evoluzione del quadro normativo, paranormativo, dottrinale**

---

- **Quadro normativo**
  - **Codice Civile, leggi e decreti nazionali, direttive e regolamenti UE**
  - ...
- **Strumenti di riempimento del quadro normativo**
  - **Quadro paranormativo: principi contabili italiani CNDC/OIC, principi contabili internazionali IAS/IFRS, altri principi, ...**
  - **Quadro dottrinale: dottrina economico-aziendale, dottrina giuridica, ...**
  - **Prassi: prassi aziendale, giurisprudenza, ...**
  - ...

# **Il bilancio destinato a pubblicazione. L'evoluzione del quadro normativo, paranormativo, dottrinale**

---

Con specifico riferimento alla realtà italiana, il combinato effetto della disciplina comunitaria e di quella nazionale, porta all'individuazione di tre grandi periodi di riferimento relativamente alla disciplina del bilancio destinato a pubblicazione:

- Dal recepimento della IV e V direttiva europea fino al 31/12/2003 (disciplina precedentemente in vigore)
- Dall' 1/01/2004 (disciplina attualmente in vigore per gran parte delle fattispecie di imprese)
- Dall' 1/01/2006 (disciplina attualmente in vigore per alcune fattispecie di imprese; adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali in tema di bilancio d'esercizio per alcune imprese, adozione facoltativa per altre imprese)

# Il bilancio destinato a pubblicazione. I molteplici livelli di analisi

---

- **I livello di analisi:**
  - **finalità, composizione, principi cardinali del bilancio: 2423**
- **II livello di analisi:**
  - principi generali del bilancio: 2423 bis
- **III livello di analisi:**
  - principi applicativi, strutture di rendiconto economico e di rendiconto patrimoniale: 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
  - Principi applicativi, criteri valutativi, 2426
  - Principi applicativi, strutture di nota integrativa, relazione sulla gestione, ...: 2427, 2428, ...
- **Livelli trasversali:**
  - Sistema derogatorio: 2423, 2423 bis
  - Pubblicità: 2429, 2435, ...

# Il bilancio destinato a pubblicazione. L'impatto dell'evoluzione normativa e paranormativa sui livelli di analisi

Variabili	Bilancio di ieri	Bilancio di oggi I cambiamenti a partire dall'1.01.2004	Bilancio di oggi I cambiamenti a partire Dall'1 1.01.2006
<b>I livello di analisi</b> Finalità, composizione, principi cardinali	Clausola generale	Clausola generale Formalmente nessuno	Clausola generale Formalmente nessuno
<b>II livello di analisi</b> Principi generali	Principi generali		
<b>III livello di analisi</b> Principi applicativi Strutture Criteri di valutazione	Strutture di bilancio Criteri di valutazione		
<b>Livelli trasversali</b> Pubblicità Sistema derogatorio	Pubblicità Sistema derogatorio		

# I livello di analisi

## Inquadramento normativo: l'articolo 2423

---

**“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.**

**Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.**

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.”

# I Livello di analisi.

## Principi cardinali: la chiarezza

---

“Chiarezza: evidenza di concetti e di linguaggio, perspicuità nell’intuire, nel percepire, nell’esprimersi; capacità di comunicare e farsi intendere nel discorso, nella pagina scritta; lucidità e precisione di stile. Chiarezza: l’essere chiaro, luminoso; lucentezza, luminosità, splendore” [Battaglia, 1964].

“Chiarezza: qualità di ciò che è chiaro; limpidezza; luminosità. Comprensibilità, evidenza di un discorso o di uno scritto. Chiaro: che ha un certo grado di luminosità; che ha un certo grado di trasparenza; che si comprende facilmente; che denota franchezza, lealtà, schiettezza e onestà; che esprime senza reticenze il proprio pensiero, netto e ben determinato. Sinonimi: intelligibilità, intelligibile, trasparenza, trasparente. Contrari: oscurità, oscuro” [AA.VV., 1994].

“Chiarezza: luminosità diffusa, limpidezza, trasparenza; lucidità, sicurezza, evidenza. Chiaro: luminoso, sereno, non oscuro né offuscato, che permette una visione nitida degli oggetti circostanti; ben comprensibile o intelligibile, definito; che si esprime con ordine e nitidezza; preciso e irrevocabile; certo, persuaso” [Devoto, Oli, 1987].

“Chiarezza: qualità propria di ciò che è chiaro e lucente. Chiaro: dell’intelletto, delle idee, netto, non confuso; nitido, facilmente intelligibile; preciso, ben determinato” [Treccani, 1994].

“Chiarezza: carattere di ciò che è chiaro, luminoso, lucente. Chiaro: non oscuro, non offuscato; ben distinto, non confuso, nitido; preciso, ben definito” [Gabrielli, 1996].

“Chiarezza: l’essere chiaro, in senso proprio. Chiaro: pieno di luce, di luminosità, sereno e limpido; che si presenta nitido e preciso, o certo ed evidente; che non ammette ambiguità ed equivoci, difficoltà e incertezze intrinseche di comprensione e d’interpretazione” [De Felice, Duro, 1993].

“Chiarezza: caratteristica di ciò che è chiaro, limpido e splendente. Chiaro: che ha una certa trasparenza; che si ode, si percepisce, si vede distintamente” [Zanichelli, 1997].

# I Livello di analisi.

## Principi cardinali: la chiarezza

---

- La chiarezza come concetto limite verso il quale tendere
- La chiarezza come concetto ambiguo, scarsamente individuabile nei contenuti
- La chiarezza come concetto relativo e relazionale
- ...
- La chiarezza come concetto espressivo di fenomeni negativi oltre che positivi. La chiarezza effettiva, apparente, compiacente
- La chiarezza come concetto espressivo di una simultanea leggibilità e comprensibilità
- La chiarezza come sintesi di molteplici forme di chiarezza
- ...

# I Livello di analisi.

## Principi cardinali: la verità

---

“Verità: la qualità di essere vero, o perché corrisponde alla realtà o perché è conforme alle regole logiche del pensiero; ciò che è vero, in assoluto o relativamente a determinati fatti. Vero: che è reale, effettivo, detto di persona o cosa; che compie o ha compiuto realmente un’azione; che si trova realmente in una determinata condizione; che è conforme alla realtà dei fatti o alle regole logiche del pensiero; schietto, genuino, autentico, non falsificato; ciò che è vero in assoluto o relativamente a determinati fatti. Sinonimi: - . Contrari: falsità, falso” [AA.VV., 1994].

“Verità: rispondenza piena e assoluta con la realtà effettiva. Il concetto nella sua duplice accezione di qualità o di contenuto è naturalmente suscettibile di tutte le limitazioni relative alla soggettività della conoscenza. Vero: che possiede in modo totale e incontestabile i caratteri necessari a individuare il proprio essere; rispondente alla realtà effettiva, quindi, effettivo; in opposizione a falso, artificiale; autentico, sincero, genuino, schietto; in espressioni enfatiche, accentua la pienezza del significato espresso dal sostantivo cui è riferito; frequente in espressioni asseverative, per affermare l’esatta corrispondenza di quanto si dice alla realtà; quanto corrisponde all’effettiva realtà delle cose” [Devoto, Oli, 1987].

“Verità: carattere di ciò che è vero, conformità o coerenza a principi dati o a una realtà obiettiva; ciò che è vero, contrapposto a falsità, bugia, menzogna, errore; ciò che è vero relativamente a determinati fatti; affermazione o conoscenza rispondente a un concetto superiore e ideale del vero. Veritiero: che dice la verità; conforme a verità” [Treccani, 1994].

“Verità: ciò che è vero in senso assoluto o in relazione a determinate convinzioni o situazioni; ciò che è vero perché trova la sua corrispondenza nella realtà oggettiva o nelle regole del pensiero logico. Veritiero: di persona che dice il vero, veridico; di cosa che è conforme al vero” [Gabrielli, 1996].

“Verità: rispondenza, conformità al vero; ciò che è vero, in senso specifico, come fatto o situazione particolare e in senso assoluto e generale; conoscenza, nozione rispondente al vero, a quanto in sé vero. Veritiero: che dice il vero, che risponde al vero. Vero: che risponde, che è conforme alla realtà, in quanto esiste o è realmente accaduto, a come le cose si sono effettivamente svolte; che risponde realmente a quanto è espresso e indicato da un determinato nome; ciò che è vero, in senso assoluto e generale o specifico e particolare; la realtà oggettiva, naturale, contrapposta a ogni forma di espressione e rappresentazione, soprattutto artistica” [De Felice, Duro, 1993].

# I Livello di analisi.

## Principi cardinali: la verità

---

- La verità come concetto limite verso il quale tendere
- La verità come concetto ambiguo, scarsamente individuabile nei contenuti
- La verità come concetto relativo e relazionale
- ...

# I Livello di analisi.

## Principi cardinali: la correttezza

---

“Correttezza: l’essere corretto, regolare. Corretto: reso migliore, più esatto; emendato, raddrizzato; ammonito, rimproverato. Corretto: privo di errori, conforme alle regole, castigato. Corretto: conforme alle regole del vivere civile, della convenienza; che si attiene scrupolosamente alle regole” [Battaglia, 1964].

“Correttezza: l’essere corretto. Corretto: privo di errori; esatto; formulato con proprietà. Corretto: conforme alle regole. Sinonimi: irreprensibilità, irreprensibile. Contrari: scorrettezza, scorretto” [AA.VV., 1994].

“Correttezza: comportamento secondo le buone regole della morale e dell’educazione civile. Corretto: esente da errori o difetti di una certa entità; osservante del regolamento” [Devoto, Oli, 1987].

“Correttezza: l’essere corretto. Più spesso con riferimento al contegno di una persona nei rapporti con gli altri, quindi onestà, distinzione, urbanità talvolta fredda e distaccata. Corretto: che è privo di errori o difetti; per estensione esatto, oggettivamente valido, specialmente in espressioni come: per una corretta interpretazione dei fatti” [Treccani, 1994].

“Correttezza: carattere di ciò che è corretto. Corretto: privo di errori, esente da difetti; che è stato sottoposto a correzione; conforme alle regole della buona educazione e della morale” [Gabrielli, 1996].

# I Livello di analisi.

## Principi cardinali: la correttezza

---

- La correttezza come concetto limite verso il quale tendere
- La correttezza come concetto ambiguo, scarsamente individuabile nei contenuti
- La correttezza come concetto relativo e relazionale
- ...

# I Livello di analisi.

## Principi cardinali e determinanti

---

### Le determinanti: completezza e precisione

- La completezza: il rapporto tra “quanto” dovrebbe essere prodotto e “quanto” viene effettivamente prodotto. L’analisi è finalizzata a cogliere il profilo della “completezza comunicazionale” e richiama aspetti di esaustività assoluta e relativa. In questo caso vi è una focalizzazione su “quanto” viene prodotto in rapporto a “quanto” dovrebbe essere prodotto (**il quanto erogato**)
- La precisione: il contenuto di “quanto” viene effettivamente erogato. L’analisi è destinata ad approfondire il profilo della “precisione comunicazionale” e richiama concetti di precisione e di approssimazione. In questo caso vi è una focalizzazione su “come” viene erogato quanto effettivamente prodotto (**il come erogato**)

# I Livello di analisi.

## Principi cardinali e profili di osservazione

---

### **Profili di osservazione: convenzione, strategia comunicazionale, aspettative comunicazionali**

- Profilo convenzionale: l'impianto normativo e gli elementi di riempimento legati agli orientamenti dottrinali, giurisprudenziali e di pratica aziendale
- Profilo della strategia: l'impresa o il gruppo di imprese e le loro strategie di comunicazione
- Profilo delle aspettative comunicazionali: le molteplici classi di soggetti destinatari dell'informazione di bilancio con le rispettive attese di conoscenza

# Casi aziendali

---

**Il caso dell'impresa E.** L'impresa E produce e commercializza caminetti per interni ed esterni. Il suo business e dunque il suo reddito sono sostanzialmente legati alla vendita di caminetti per abitazioni e di ogni componente accessorio per il relativo funzionamento (canne fumarie, materiale per la coibentazione, anelli di raccordo, materiale refrattario, cornici esterne, comignoli, ...). L'attività di installazione viene gestita da professionisti e artigiani esterni all'impresa. Negli ultimi periodi, al fine di creare una maggiore fidelizzazione della propria clientela, l'impresa decide di presidiare con personale interno anche l'attività di installazione del prodotto. Si viene così a delineare un nuovo business che gradatamente assume proporzioni sempre più interessanti per l'impresa. I ricavi derivanti dalla prestazione del servizio di installazione, che rappresentano ormai il 35% dell'intero fatturato, continuano a essere allocati nella voce residuale di conto economico altri ricavi e proventi (A5). Il redattore del bilancio non ritiene opportuno spostare l'ammontare all'interno della voce (A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni per garantire la comparabilità delle quantità nel tempo. Inoltre, in nota integrativa non esiste alcun supporto descrittivo.

**Il commento. ...**

# Casi aziendali

---

**Il caso dell'impresa A (Versione 1).** L'impresa A svolge attività di produzione e di distribuzione di impianti per irrigazione. Nell'esercizio oggetto di analisi l'impresa espone un ammontare di ricavi inferiore a quello prodotto nel periodo per effetto di mancate registrazioni nel corso del periodo stesso.

**Il commento. ...**

**Il caso dell'impresa A (Versione 2).** L'impresa A svolge attività di produzione e di distribuzione di impianti per irrigazione. Nell'esercizio oggetto di analisi l'impresa espone un ammontare di ricavi inferiore a quello prodotto nel periodo per effetto di mancate registrazioni e/o esposizioni nel corso del periodo stesso. Alla omissione di ricavi si aggiunge anche un'alterazione delle rimanenze.

**Il commento. ...**

**Il caso dell'impresa A (Versione 3).** L'impresa A svolge attività di produzione e di distribuzione di impianti per irrigazione. Nell'esercizio oggetto di analisi l'impresa espone un ammontare di ricavi inferiore a quello prodotto nel periodo per effetto di mancate registrazioni e/o esposizioni nel corso del periodo stesso. Nell'esercizio successivo viene rilevato il ricavo.

**Il commento. ...**

# **Il bilancio destinato a pubblicazione. I molteplici livelli di analisi**

---

- **I livello di analisi:**

- **finalità, composizione, principi cardinali del bilancio: 2423**

- **II livello di analisi:**

- **principi generali del bilancio: 2423 bis**

- **III livello di analisi:**

- **principi applicativi, strutture di rendiconto economico e di rendiconto patrimoniale: 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis**
- **Principi applicativi, criteri valutativi, 2426**
- **Principi applicativi, strutture di nota integrativa, relazione sulla gestione, ...: 2427, 2428, ...**

- **Livelli trasversali:**

- **Sistema derogatorio: 2423, 2423 bis**
- **Pubblicità: 2429, 2435, ...**

# Il bilancio destinato a pubblicazione. L'impatto dell'evoluzione normativa e paranormativa sui livelli di analisi

Variabili	Bilancio di ieri	Bilancio di oggi I cambiamenti a partire dall'1.01.2004	Bilancio di oggi I cambiamenti a partire Dall'1 1.01.2006
<b>I livello di analisi</b> Finalità, composizione, principi cardinali	Clausola generale	Clausola generale Formalmente nessuno	Clausola generale Formalmente nessuno
<b>II livello di analisi</b> Principi generali	Principi generali	Introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma	Ampliamento graduale del principio di prevalenza della sostanza sulla forma
<b>III livello di analisi</b> Principi applicativi Struttura Criteri di valutazione	Strutture di bilancio Criteri di valutazione		
<b>Livelli trasversali</b> Pubblicità Sistema derogatorio	Pubblicità Sistema derogatorio		

# **II livello di analisi.**

## **Inquadramento normativo. L'articolo 2423 Bis**

---

**“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:**

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;**
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;**
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;**
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;**
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;**
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.**

Deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”.

# II livello di analisi.

## Principi generali

---

- **Principi generali**

- Prospettiva di funzionamento
- 

- Competenza economica
- Prudenza
- Valutazione separata degli elementi
- Omogeneità dei criteri valutativi
- Prevalenza della sostanza sulla forma

# II livello di analisi.

## Principi generali. Prospettiva di funzionamento

- **Prospettiva di funzionamento** [Art. 2423 Bis, comma 1, n.1]
  - Ipotesi generale connaturata alla stessa nozione d'azienda
    - Criterio generale. La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.
      - Poiché l'impresa è in attività e con ragionevoli prospettive di continuare l'attività stessa, le valutazioni vanno effettuate con criteri che sanciscano lo svolgimento dell'attività, dunque con criteri che ne evidenzino il funzionamento.
      - Formulazione di un giudizio sulla capacità dell'impresa di produrre risultati tali da garantire la sopravvivenza e presa d'atto del giudizio nella scelta dei criteri di valutazione.
      - Identificazione di un insieme di indicatori finalizzata alla verifica del presupposto della continuità aziendale; indicatori economico-finanziari, indicatori gestionali, ...
      - Criticità: identificazione di indicatori; formulazione di un giudizio; ...

# Casi aziendali

---

**Il caso dell'impresa AF.** L'impresa AF svolge attività di commercializzazione di abbigliamento casual. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali materiali di consumo e di merci. Relativamente alle merci si verifica la seguente situazione: merce A, costo di acquisto 100, valore netto di realizzo 120, valore di liquidazione 103. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 100. ...

**Il commento.** La valutazione delle rimanenze di merci costituisce un esempio di applicazione del principio di continuità della gestione.

**Il caso dell'impresa E.** L'impresa E produce e commercializza caminetti per interni ed esterni. Il suo business e dunque il suo reddito sono sostanzialmente legati alla vendita di caminetti per abitazioni e di ogni componente accessorio per il relativo funzionamento (canne fumarie, materiale per la coibentazione, anelli di raccordo, materiale refrattario, cornici esterne, comignoli, ...). L'attività di installazione viene gestita da professionisti e artigiani esterni all'impresa. Negli ultimi periodi, si registra una riorganizzazione e ristrutturazione dell'impresa che porta ad una liquidazione di alcune asa. Le immobilizzazioni distolte dal processo produttivo vengono sottoposte a importanti svalutazioni. Le immobilizzazioni sottoposte a liquidazione vengono valutate secondo criteri di liquidazione. ...

**Il commento.** La valutazione delle immobilizzazioni secondo il criterio del costo sistematicamente ammortizzato per tenere conto della residua possibilità di utilizzazione del bene, l'abbandono del criterio del costo per le immobilizzazioni oggetto di liquidazione, l'abbandono del costo per tenere conto di svalutazioni sono esempi di applicazione del principio della continuità della gestione.

# Il livello di analisi.

## Principi generali. Competenza economica

---

- **Competenza economica** [Art.2423 Bis, comma 1, nn. 3, 4]
  - Regola comportamentale
    - Criterio generale. Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
      - Riconoscimento di ricavi e costi e identificazione di una correlazione tra ricavi e costi relativamente ad un dato oggetto semplice o complesso.
      - Riconoscimento dei ricavi sulla base di specifiche condizioni di realizzazione: deve essere avvenuto lo scambio o è stato prestato il servizio, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non solo formale del titolo di proprietà (momento convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o dal momento in cui i servizi sono resi e fatturabili); il processo da cui scaturisce il risultato economico deve essere completato o virtualmente completato.
      - Riconoscimento dei costi sulla base di specifiche condizioni di realizzazione e realizzo di una correlazione con i ricavi: 1. per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi, in modo analitico e diretto (provvigioni) o sulla base di assunzioni del flusso di costi (rimanenze e condizioni lifo, fifo, cmp, ...); 2. per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (ammortamento); 3. per imputazione diretta dei costi al conto economico perché associati al tempo (ratei e risconti); 4. per imputazione diretta dei costi al conto economico per il venir meno dell'utilità o della funzionalità del costo, in particolare quando: i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura; viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità dei costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti; l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità.
      - Riconoscimento dei costi nell'esercizio in cui si manifestano, se non è identificabile la correlazione con i ricavi (costi amministrativi, spese generali, ...).
      - Criticità: correlazione tra ricavi e costi; ...

# Casi aziendali

---

**Il caso dell'impresa CC.** L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali di materie prime, materie accessorie, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti. Con riferimento ai prodotti finiti si verifica la seguente situazione: prodotto A, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 120. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 100. ...

**Il commento.** La rilevazione delle rimanenze e la loro valutazione è un esempio di applicazione del principio di competenza economica.

**Il caso dell'impresa CC.** L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa utilizza automezzi con celle frigo la cui durata economica è mediamente di 6 anni. ...

**Il commento.** La sospensione dei costi relativi agli automezzi e la loro ripartizione nel tempo attraverso la procedura degli ammortamenti (stima della vita utile o durata economica, identificazione del valore da ammortizzare, identificazione del criterio di ripartizione del valore da ammortizzare, ...) è un esempio di applicazione del principio di competenza economica.

# II livello di analisi.

## Principi generali. Prudenza

---

- **Prudenza** [Art. 2423 Bis, comma 1, nn. 1, 2, 4]
  - Regola comportamentale
    - Criterio generale. La valutazione deve essere fatta secondo prudenza. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
      - Applicazione del principio di valutazione secondo prudenza.
      - Formulazione di giudizi prudenziali dovuti al fatto che molte valutazioni di bilancio presentano caratteri di incertezza e richiedono procedimenti di stima. In tali situazioni l'atteggiamento del redattore del bilancio deve essere ispirato alla prudenza.
      - Criticità: valutazioni prudenziali; ...

# Il livello di analisi.

## Principi generali. Prudenza

---

### • Prudenza [Art. 2423 Bis, comma 1, nn. 2 e 4]

#### • Regola comportamentale

- Criterio generale. La valutazione deve essere fatta secondo prudenza. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

- Applicazione del principio di disparità ossia di trattamento asimmetrico dei componenti positivi – da considerare solo se realizzati – e dei componenti negativi – da considerare comunque se di competenza dell'esercizio – e di trattamento asimmetrico nel considerare le situazioni favorevoli e sfavorevoli nelle valutazioni delle poste del bilancio.

- Formulazione di giudizi sull'esistenza di risultati realizzati e non realizzati. Alla formazione del risultato d'esercizio concorrono soltanto risultati economici realizzati, derivanti da operazioni concluse, non anche utili presunti relativi a operazioni in corso la cui conclusione favorevole, anche se probabile, è solo attesa.

- Criticità: principio di realizzazione; utili realizzati e ricavi o proventi realizzati; ...

- Formulazione di giudizi sull'esistenza di perdite e rischi realizzati e non realizzati. Alla formazione del risultato d'esercizio concorrono tutte le perdite e tutti i rischi presunti e probabili, anche se non definitivamente realizzati; ciò comporta che si tenga conto di tutte le perdite e di tutti i rischi prevedibili aventi origine nel corso dell'esercizio o in esercizi anteriori, compresi quelli emersi dopo la chiusura dell'esercizio cui il bilancio fa riferimento.

- Criticità: principio di realizzazione; perdite e rischi presunti e probabili; perdite e rischi emersi dopo la chiusura dell'esercizio; ...

# Casi aziendali

---

**Il caso dell'impresa CC.** L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali di materie prime, materie accessorie, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti. Con riferimento ai prodotti finiti si verifica la seguente situazione: prodotto A, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 120. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 100. ...

**Il commento.** Le rimanenze di prodotti devono essere valutate al costo e non al maggiore valore dato dal prezzo di vendita al netto dei costi diretti di vendita, perché l'utile derivante dalla vendita non è ancora stato realizzato. Il principio della prudenza porta ad una valutazione di 100.

**Il caso dell'impresa CC.** L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali di materie prime, materie accessorie, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti. Con riferimento ai prodotti finiti si verifica la seguente situazione: prodotto A, costo di produzione 100, valore netto di realizzo presunto 80. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 80. ...

**Il commento.** Le rimanenze di prodotti devono essere valutate al minore valore dato dal prezzo di vendita al netto dei costi diretti di vendita, perché la perdita che si realizzerà per effetto della vendita è probabile. Il principio della prudenza porta ad una valutazione in questo caso di 80.

# Il livello di analisi.

## Principi generali.

### Valutazione separata degli elementi

---

- **Valutazione separata** [Art. 2423 Bis, comma 1, n. 5]
  - Regola comportamentale
    - Criterio generale. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci vanno valutati separatamente.
      - L'obiettivo è impedire che attraverso valutazioni complessive le perdite previste connesse a determinati elementi siano compensate con utili attesi derivanti dalla valutazione di altri elementi
      - Analisi di singole componenti comprese in singole voci e identificazione dei loro valori
      - Criticità: identificazione elementi eterogenei; ...

# Casi aziendali

---

**Il caso dell'impresa CCC.** L'impresa CCC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa espone in bilancio rimanenze finali di materie prime, materie accessorie, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti. Con riferimento ai prodotti finiti si verifica la seguente situazione: prodotto A, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 120; prodotto B, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 115; prodotto C, costo di produzione 100, valore netto di realizzo 70. Totale rimanenze di prodotti: costo di produzione 300, valore di realizzo 305. Il redattore del bilancio applica il principio secondo il quale le rimanenze devono essere valutate al costo o al valore desumibile dall'andamento del mercato se minore e procede alla valutazione delle rimanenze esponendo in bilancio un valore complessivo di 300. ...

**Il commento.** Se la valutazione venisse effettuata considerando il totale dei costi di produzione e il totale dei valori di realizzazione, il valore attribuito sarebbe la somma dei costi ( $100+100+100=300$ ) perché inferiore alla somma dei valori di realizzazione ( $120+115+70=305$ ). Il principio della valutazione separata degli elementi porta tuttavia ad un diverso risultato ( $100+100+70=270$ ). ...

# II livello di analisi.

## Principi generali. Continuità dei criteri

---

### • **Continuità dei criteri** [Art. 2423 Bis, comma 1, n. 6]

#### • Regola comportamentale

- Criterio generale. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
  - Il principio di continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione richiama: la costanza o meno delle politiche contabili (metodi); la costanza o meno delle stime contabili (ipotesi). Il principio di continuità nell'applicazione dei criteri di valutazione deve essere inteso come riferito soltanto alle politiche contabili (metodi) e non alle stime (ipotesi) utilizzate per la loro applicazione.
  - Modifica delle stime contabili (ipotesi): revisione delle ipotesi adottate precedentemente nella valutazione operata in applicazione di un determinato metodo di valutazione. La modifica delle stime contabili può rendersi necessaria se si modificano le circostanze sulle quali la stima si era fondata, a fronte di nuove informazioni, di una maggiore esperienza, di nuovi sviluppi: stima obsolescenza giacenze di magazzino, stima perdite su crediti, mutamento ammortamenti a seguito di una ridefinizione della vita utile del bene, ...
  - Modifica delle politiche contabili (metodi): passaggio da un metodo di valutazione ad un altro. La modifica delle politiche contabili può essere effettuata solo se è richiesta dalla legge o se per effetto del cambiamento si può ottenere una rappresentazione più appropriata degli eventi e delle operazioni di gestione. Non si considerano modifiche l'adozione di una politica contabile per eventi o operazioni che differiscono sostanzialmente da quelli precedenti, l'adozione di una nuova politica contabile per venti o operazioni che non si erano verificati in precedenza o che erano insignificanti: cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni (metodo del patrimonio netto verso metodo del costo) a seguito di mutamento delle condizioni oggettive della partecipazione (controllo verso altro tipo di partecipazione, ...
  - Criticità: condizioni, casi eccezionali, modalità di contabilizzazione, ...

# Casi aziendali

---

**Il caso dell'impresa AB.** L'impresa AB opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'impresa utilizza automezzi con celle frigo la cui durata economica è mediamente di 5 anni. Automezzi: valore da ammortizzare 100, durata economica 5 anni, criterio di ammortamento per quote costanti. Al termine del terzo anno si ridefinisce la vita utile del bene stimando un periodo di utilizzo di altri 4 anni (7 anni). Il redattore del bilancio provvede a ridefinire l'ammortamento dei beni per l'esercizio in chiusura e a illustrare in nota integrativa gli effetti e la natura del cambiamento.

**Il commento.** La ridefinizione del periodo di vita utile con conseguente ricalcolo dell'ammortamento annuo costituisce una modifica delle stime contabili.

# II livello di analisi.

## Principi generali. Funzione economica

---

- **Funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo** [Art. 2423 Bis, comma 1, n. 1 – seconda parte]
  - Regola comportamentale
    - Criterio generale: prevalenza della sostanza sulla forma, intesa come prevalenza della sostanza economica sulla qualificazione giuridica degli accadimenti, nel rispetto del principio che il bilancio debba fornire un quadro fedele della situazione aziendale.
      - Applicazione del principio di funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo:
      - Riconoscimento e comprensione della sostanza di un'operazione nei suoi elementi costitutivi, capacità di andare oltre la forma contrattuale o legale utilizzata
      - Riconoscimento e comprensione delle caratteristiche di operazioni correlate o correlabili all'operazione di riferimento
      - Criticità: problematiche dottrinali in merito al principio in esame; genericità della previsione inserita; comprensione della reale sostanza economica dell'operazione di riferimento; difficoltà nella dissociazione rispetto alla forma contrattuale utilizzata, ...

# Casi aziendali

---

**Il caso dell'impresa CC.** L'impresa CC opera nel campo della produzione e distribuzione di cibi precotti e surgelati. L'azienda effettua delle lavorazioni di spinaci in Austria, occupandosi sia della fornitura di materia prima sia della distribuzione del prodotto finito. Le operazioni di trasferimento della materia prima vengono contabilizzate come vendita estera, quelle di trasferimento del prodotto finito come acquisto da fornitore estero.

**Il commento.** La contabilizzazione così effettuata non rispetta il principio della funzione economica in quanto vi è una prevalenza della forma contrattuale rispetto alla reale sostanza dell'operazione. La cessione di beni all'estero e l'acquisto prodotti dall'estero sono in realtà operazioni fittizie.

**Il caso dell'impresa DD.** L'impresa DD impiega manodopera attraverso un contratto di somministrazione di lavoro, contratto che ha sostituito il contratto di lavoro interinale. La fattura emessa dall'impresa fornitrice comprenderà il rimborso degli oneri contributivi e previdenziali ed il compenso per l'impresa fornitrice. L'impresa DD contabilizza la fattura considerando questo contratto una prestazione di servizi.

**Il commento.** La contabilizzazione così effettuata non rispetta il principio della funzione economica in quanto vi è una prevalenza della forma contrattuale rispetto alla reale sostanza dell'operazione. Il costo per la somministrazione di lavoro, nella sostanza, è assimilabile al costo per il personale dipendente, in quanto il lavoratore svolge la propria attività sotto la direzione dell'impresa utilizzatrice, pur essendo dipendente dell'impresa fornitrice.

# Riepilogo

---

- Modello del bilancio: quadro normativo, paranormativo, dottrinale
- Modello del bilancio: schema di riferimento metodologico per la lettura del bilancio destinato a pubblicazione
- I livello d'analisi. Principi cardinali: chiarezza, verità, correttezza
- II livello d'analisi. Principi generali: prospettiva di funzionamento, competenza, prudenza, valutazione separata degli elementi, immodificabilità dei criteri, prevalenza della sostanza sulla forma

# Materiale didattico

---

## Materiale didattico di riferimento

- **Appunti della lezione, X**
- Bibliografia di riferimento, -
- Letture integrative, -
- Casi aziendali, -

## Letture consigliate, documenti e sitografia

- Letture integrative, -